SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 3 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno		All' Estero		Nel Regno		All' Estero	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale	» 60	» semestrale	» 120
» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 103	» trimestrale	» 30	» trimestrale	» 60
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno		All' Estero	
Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo – Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933 n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata

delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore à quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale -.

Vietri sul Mare, 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1

Disciplina di ammasso del grano e de del raccolto 1944.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTI

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 te disposizioni per la disciplina totalitaria d colto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla minazione delle trattenute dei cereali e dell secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sul tenute di grano consentite ai conduttori di azie

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 ch plina la macinazione dei cereali trattenuti consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario G per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 c bilisce il passaggio alle dipendenze del Ministe l'Agricoltura e Foreste del Commissariato G dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 24 tivo alle penalità per il mancato conferimen cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali conting assicurare i rifornimenti indispensabili per le F ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammas grano e dell'orzo con riserva di emanare succes sposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri p agricoli nella campagna agraria 1943-1944, plinandone i conferimenti, i trasporti, la zione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di amr seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al creto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamer ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto sulla base dei prezzi fissati in relazione agli costi di produzione risultanti dai conti colturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazic grano e dell'orzo di produzione 1944 — da tra

per il consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto-Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenuto per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale; tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2.00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro

— grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro

— orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

TESTI VITTORIO *gerente*

TIPOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO